nell'orario: **7.30 ÷ 12.30 e 16.30 ÷ 20.30** anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare, sempre nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono derogate/esentate le seguenti categorie:

- 1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
- 2. veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;
- 3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) "EURO 6";
- 4. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi "EURO 2" e successivi;
- 5. motocicli a 4 tempi "EURO 3" e successivi;
- 6. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme:
- 7. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
- 9. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
- 10. veicoli regolamentati ai sensi delle D.A.C. n. 66/2014 e n. 55/2018;
- 11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
- 12: autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina;
- 13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- 14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
- autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
- 16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica e autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all'effettuazione di accertamenti o trattamenti sanitari connessi all'emergenza COVID-19;
- 17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
- 18. autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
- veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- 20., veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
- 21. veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
- 22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;

- 23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
- 24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione:
- 25. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- 26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
- veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
- 28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
- 29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l'attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;
- 30. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 31. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- 32. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
- 33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello;
- 34. autoveicoli in uso ai soggetti operanti in ambito cinetelevisivo e audiovisivo per lo svolgimento di riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche per le quali siano stati precedentemente rilasciati i relativi atti concessori di occupazione del suolo pubblico da parte del Dipartimento Attività Culturali.
- B) di gestire gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, nell'intero territorio comunale, in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore), non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:
 - □ 18°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
 - □ 17°C negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

- C) di intensificare sull'intero territorio comunale i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:
 - Divieto di combustione all'aperto;

Qualora si dovessero verificare eventi ad oggi non previsti e non prevedibili in concomitanza della giornata indicata nel presente provvedimento, da cui dovessero scaturire decisioni differenti in